

Data: 25/02/2016

La Convenzione in materia di sicurezza sociale tra **Italia e Repubblica di Capo Verde**, stipulata il 18.12.1980 e ratificata con legge n. 34 del 25.01.1983, è entrata in vigore l'1.11.1983.

ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA ITALIA E REPUBBLICA DI CAPO VERDE

Convenzione 18.12.1980	Legge di ratifica 25.01.1983	Accordo amministrativo 07.05.1987
--------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

La Convenzione si applica a tutti i cittadini dell'uno o dell'altro Stato che possano far valere periodi di assicurazione in Italia e nella Repubblica di Capo Verde, nonché ai loro familiari e superstiti.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO E REQUISITI PER LA TOTALIZZAZIONE

L'Accordo si applica in Italia alla legislazione di sicurezza sociale relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi; all'assicurazione per la malattia, la tubercolosi, la maternità e le prestazioni familiari e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si applica, inoltre, a determinate condizioni, ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori per le quali trova applicazione la legislazione relativa ai trattamenti di previdenza sostitutivi della suddetta assicurazione generale (Fondi Speciali di Previdenza gestiti dall'Inps), per le seguenti prestazioni:

- pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
- prestazioni in natura o in denaro corrisposte in caso di malattia, tubercolosi e maternità;
- prestazioni familiari;
- prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Per quanto riguarda la Repubblica di Capo Verde, si applica all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assicurazione contro la malattia, all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per le prestazioni familiari.

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dalla Repubblica di Capo Verde in regime di totalizzazione, si consiglia la consultazione del sito dell'[INPS](#) - Instituto Nacional de Providencias Sociais - Istituzione di Sicurezza Sociale della Repubblica di Capo Verde.

Il periodo minimo di contribuzione accreditata in Italia e nella Repubblica di Capo Verde, da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione, è di **52** settimane.

I periodi di assicurazione inferiori alle 52 settimane maturati in uno Stato (che non danno luogo, quindi, alla totalizzazione) sono comunque presi in considerazione dall'altro Stato, ma unicamente ai fini dell'accertamento del diritto, non anche della misura.

Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditati in Italia sono totalizzati, ove necessario, con i periodi di assicurazione nella Repubblica di Capo Verde, ed è necessario far valere in Italia almeno una settimana di contribuzione da lavoro effettivo.

Qualora il requisito per il diritto a pensione non risulti perfezionato mediante la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in Italia e a Capo Verde, possono essere presi in considerazione anche i periodi compiuti in Stati "terzi" legati sia all'Italia che alla Repubblica di Capo Verde da distinte convenzioni bilaterali di sicurezza sociale ("totalizzazione multipla").

DOMANDA

L'interessato deve presentare la domanda di pensione sui modelli appositamente predisposti, disponibili sul sito INPS alla sezione [Moduli](#) > Convenzioni Internazionali:

- il modello **CV/IT1 - CI081** - Domanda di pensione italiana per residenti nella Repubblica di Capo Verde, in versione italiano - portoghese;
- il modello **IT/CV1 - CI082** - Domanda di pensione a carico della Repubblica di Capo Verde per residenti in Italia, in versione portoghese - italiano.

I **residenti in Italia** devono presentare la domanda di pensione in convenzione con la Repubblica di Capo Verde attraverso uno dei seguenti canali:

- **Sito Web dell'Istituto** (www.inps.it), accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN (Personal Identification Number);
- **Contact Center integrato Inps-Inail**, chiamando il numero verde **803164** gratuito da telefono fisso o il numero **06164164** a pagamento da rete mobile, secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Enti di Patronato o altri intermediari autorizzati dall'Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i servizi telematici.

Successivamente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione con le modalità sopra indicate, devono produrre la documentazione cartacea indicata nel modello **C1087** disponibile nella sezione [Moduli](#) > Convenzioni Internazionali, da presentare alla sede competente in base alla residenza, anche nel caso in cui venga presentata domanda per la sola pensione estera, senza dover applicare l'Accordo: sarà cura di tale sede trasmettere la domanda all'Istituzione estera.

Per la presentazione delle domande di pensione, per la richiesta di informazioni e per ogni altra eventuale necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli Enti di Patronato, riconosciuti dalla legge, che sono abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche di natura previdenziale e assistenziale.

I residenti nella Repubblica di Capo Verde che hanno periodi assicurativi anche in Italia, devono presentare la domanda di pensione in convenzione, all'**INPS** - Instituto Nacional de Providencias Sociais - Istituzione di Sicurezza Sociale della Repubblica di Capo Verde, in qualità di Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla al polo specializzato dell'INPS con i formulari previsti dall'Accordo.

Istituzione Estera	INPS - Instituto Nacional de Providencias Sociais de Cabo Verde Avenida Amílcar Cabral, n.º 65, Plateau C.P. 373 Cidade da Praia Ilha de Santiago 372 - Cabo Verde Telefono: +238 260 91 00 Fax: +238 260 32 66 Numero verde: 800 2008
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anch'essi possono avvalersi dell'assistenza gratuita del consolato onorario italiano a Praia - Indirizzo:
Avenida Santiago n. 57 - 3C - 7602 - Palmarejo - Praia
Tel.: +238 2619171
Fax: +238 2619343
E-mail: italconsulpraia@gmail.com

La domanda, presentata all'Istituzione estera, sarà inoltrata al polo specializzato che, per i residenti nella Repubblica di Capo Verde è il seguente:

UMBRIA

Perugia
DIREZIONE PROVINCIALE INPS PERUGIA
VIA CANALI, 1
I-06124 PERUGIA
TEL. 075-50371 - FAX 075-5037600

Indirizzo e-mail: direzione.provinciale.perugia@postacert.inps.gov.it

REGIME FISCALE DEI NON RESIDENTI IN ITALIA

In ottemperanza con quanto sancito dall'art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:

- i siti Internet del [Ministero dell'Economia e delle Finanze](#) e dell'[Agenzia delle Entrate](#);
- gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);
- le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo, ma anche sul sito Internet dell'[Agenzia delle Entrate](#).

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge stessa. Pertanto, i non residenti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione al Fisco in Italia, dovranno utilizzare il Modello UNICO.

Per essere considerati "non residenti", devono sussistere le seguenti condizioni:

- non essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
- non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati "residenti".

Si è, inoltre, considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999.

N.B. Riguardo alla definizione del concetto di residenza, per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una diversa disciplina, espressamente prevista dalla specifica normativa vigente.

Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.

Attualmente tra lo Stato italiano e Capo Verde non è in vigore alcuna Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali sul reddito.